



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.10.2022;

letta la proposta di Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento *ex art. 7* l. 3/2012 e ss. modifiche, depositata in data 12.07.2022 nell'interesse di D'ALIMONTE CARLO (n. 04.10.1965 a Bologna – C.F. e residente in Monzuno (BO) alla Via);

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso ODCEC di Bologna, Dott. Antonio Rizzo, conforme alle previsioni dell'art. 9, co. 2 della l. 3/2012;

esaminata la documentazione allegata e le integrazioni al ricorso depositate in data 30.07.2022 a seguito di richiesta del Tribunale;

tenuto conto che l'OCC - nella relazione finale depositata il 17.10.2022 - ha attestato la piena fattibilità del Piano, sostenendo altresì la mancanza di cause ostative alla definitiva esecuzione dell'Accordo;

atteso che, sulla scorta della documentazione in atti e della relazione prodotta dall'OCC non risultano commessi atti in frode ai creditori, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente;

dato atto che in data 16.09.2022 è pervenuta all'OCC, da parte delle Amministrazioni finanziarie Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna ed Agenzia delle Entrate Riscossione, la precisazione del credito con la quale hanno certificato un minore importo dei debiti rispetto a quanto indicato nel ricorso e che, pertanto, la sopravvenienza attiva pari ad euro 134,30 *"derivante dalla differenza tra l'attivo realizzabile messo a disposizione dal Debitore nella Proposta (euro 266.083,23) e*



*quanto effettivamente necessario per l'adempimento della stessa (euro 265.948,93),
possa essere utilmente destinata alla copertura di futuri costi di procedura”;*

rilevato che la proposta di Accordo prevede, a fronte di un passivo di euro 471.494,38, la messa a disposizione dei creditori di un attivo complessivo pari ad euro 266.083,23; accertato che nel termine concesso ai sensi dell'art 11 della l. 3/2012, l'OCC ha dato conto degli esiti del voto, in base ai quali risulta che il solo creditore Vicky S.n.c. ha espresso parere contrario, due creditori chirografari hanno prestato il consenso favorevole e tutti gli altri creditori ammessi non hanno fatto pervenire alcuna espressione di voto, sicchè ai sensi del predetto assunto normativo si debba ritenere acquisito il consenso alla proposta e che pertanto risulta raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 della succitata legge, pari al 78,17% dei crediti;

tenuto conto altresì che l'OCC ha reso noto di aver provveduto alla trasmissione della relazione sui consensi e sulla percentuale di raggiungimento ai creditori ex art. 12 co. 1 l. 3/2012 e che non è stata sollevata nessuna contestazione, né depositata alcuna osservazione da parte degli stessi;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni affinché il Piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti richiesti;

vista l'istanza di nomina di un Liquidatore ex art. 13, I comma, L. 3/12;

tenuto conto che l'istanza non proviene, come richiesto dalla norma in esame, dall'OCC;

considerato inoltre che il liquidatore non può essere nominato nella stessa persona dell'OCC, stante il richiamo all'art. 28 l.f. e la conseguente incompatibilità dei soggetti creditori del debitore, come l'OCC;

ritenuto in ogni caso doversi dare atto che l'OCC dovrà, ex art. 13, II comma, l. 3/2012, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sulla sua esecuzione, comunicando ai creditori eventuali irregolarità;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

Omologa l'Accordo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento proposto da D'ALIMONTE CARLO, in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'Accordo;



dispone che della proposta, dell'integrazione e del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa del GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 20 ottobre 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini

